



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. n. 51 del 11 /11/10

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - Personale di custodia

Art. 5 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....

CAPO III- TRASPORTO FUNEBRE

Art. 6 - Disciplina del trasporto funebre.....

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto funebre.....

Art. 9 - Servizio di trasporto funebre

Art. 10 - Consistenza del trasporto - Percorso - Orari

Art. 11 - Riti

Art. 12 - Trasporti non in sede di funerale

CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 13 - Elenco dei cimiteri

Art. 14 - Ammissione nei cimiteri

Art. 15 - Sepoltura nei giorni festivi

Art. 16 - Orari di apertura dei cimiteri al pubblico

Art. 17 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Art. 18 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Art. 19 - Riti funebri all'interno dei cimiteri

CAPO V - PIANI CIMITERIALI

Art. 20 - Disposizioni generali

Art. 21 - Individuazione di spazi

CAPO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 22 - Disposizioni generali

Art. 23 - Inumazione

Art. 24 - Tumulazione

Art. 25 - Inumazioni e tumulazioni - termini

Art. 26 - Epigrafi

Art. 27 - Collocamento in unico tumulo

Art. 28 - Sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione - Oneri.....

CAPO VII- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Disposizioni generali

Art. 30 - Esumazioni ordinarie

Art. 31 - Esumazioni straordinarie

Art. 32 - Verbale delle operazioni

Art. 33 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Art. 34 - Estumulazioni

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

Art. 36 - Translazioni all'interno dei cimiteri

CAPO VIII - CREMAZIONE

Art. 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 38 - Urne cinerarie

Art. 39 - Dispersione delle ceneri

- Art. 40 - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 41 – Autorizzazione alla sepoltura di urne.....
- Art. 42 – Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate ...

CAPO IX - CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 43 - Costruzione di sepolture private
- Art. 44 - Approvazione dei progetti

CAPO X - LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Art. 45 - Opere e manutenzione nei cimiteri
- Art. 46 - Occupazione temporanea del suolo
- Art. 47 - Materiali di scavo
- Art. 48 - Orario di lavoro
- Art. 49 - Opere private: Vigilanza e Collaudo

CAPO XI - CONCESSIONI

- Art. 50 - Sepolture private
- Art. 51 - Durata delle concessioni
- Art. 52 - Modalità di concessione
- Art. 53 - Modalità di uso delle sepolture private costruite dai concessionari
- Art. 54 - Manutenzione
- Art. 55 - Divisione e Subentri
- Art. 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore o pari, per tipologia, a 36160 giorni
- Art. 57 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 58 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 59 - Revoca
- Art. 60 - Decadenza
- Art. 61 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 62 - Estinzione
- Art. 63 – Deposito provvisorio
- Art. 63 bis – Assegnazione gratuita di sepoltura.....

CAPO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 64 - Cautele
- Art. 65 - Concessioni pregresse
- Art. 66 - Rinvio
- Art. 67 - Clausola di adeguamento automatico
- Art. 68 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 69 - Sanzioni
- Art. 70 - Individuazione del responsabile del servizio
- Art. 71 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";
- alla Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità (G.U. n. 158/1993);
- alla Legge regionale MARCHE 1[^] febbraio 2005, n. 3.

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, e dagli organi responsabili del Servizio Sanitario, per quanto di competenza.

2. Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico: scale mobili, etc..

2. Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - PERSONALE DI CUSTODIA

1. Ai cimiteri comunali è assegnato un servizio di custodia.

2. Il personale addetto alla custodia è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Egli ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
- E' tenuto altresì a tenere ben visibili al pubblico in ogni cimitero l'orario di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali.

Art. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale di cimiteri è tenuto inoltre:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito, che al di fuori, dell'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico, di ditte o di terzi;
 - c) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o delle malattie connesse con l'attività svolta.

C A P O I I I T R A S P O R T I F U N E B R I

Art. 6 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, citato.

Art. 7 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre è autorizzato secondo le volontà testamentarie espresse dal defunto.
2. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato in conformità agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, cremazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Comune può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Responsabile del Servizio Sanitario.

Art. 9 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporti funebri non è esercitato con diritto di privativa nel territorio del Comune.
2. Per il trasporto delle salme si applicano le norme di cui al capo IV del D.P.R. n. 285/90 ed eventuale specifico regolamento comunale.

Art. 10 - CONSISTENZA DEL TRASPORTO - PERCORSO - ORARI

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc, il corteo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, la sepoltura.

2. Il trasporto può farsi in via diretta senza corteo nè sosta con eventuale celebrazione delle esequie nella cappella cimiteriale.
3. Lo stesso tipo di vettura è impiegato per tutto il percorso.
4. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
5. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
6. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Art. 11 - RITI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri dei culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, e le altre figure a ciò incaricate possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
2. La salma può sostare nella cappella cimiteriale solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia delle esequie.

Art. 12 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere effettuato con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.
2. Se la salma non è nell'abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con impiego di vettura chiusa.
4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia, o per essere consegnate agli istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..

CAPOIV POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 13 - ELENCO DEI CIMITERI

1. Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 2777/1934, n. 1265, provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - I) Cimitero di Montelabbate Capoluogo in Via Risara;
 - II) Cimitero del Farneto;

Art. 14 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme o le ceneri:
 - di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel territorio del Comune;
 - di persone residenti nel comune;
 - di persone e loro conviventi che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano nel cimitero tumulati/inumati parenti entro il secondo grado di parentela, al fine del ricongiungimento del nucleo familiare.
2. Sono parimenti ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono inoltre ricevute, su richiesta di cittadini residenti nel Comune, le salme dei parenti fino al 2° grado, e dei conviventi anche se non residenti.

4. Sono pure accolti i nati morti, i prodotti del concepimento e i loro resti mortali, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, nelle ipotesi riconducibili ai commi precedenti.

5. Il Comune potrà, con delibera motivata della Giunta Comunale e semprechè sussista adeguata disponibilità nei cimiteri, consentire l'ammissione delle salme di persone residenti in vita nei territori di altri comuni.

Art. 15 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

1. Nei giorni festivi, di norma, i trasporti funebri non hanno luogo.

2. Il Comune può autorizzarne l'effettuazione per gravi motivi, con provvedimento motivato.

Art. 16 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco, per stagioni, con apposita ordinanza.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori dell'orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 17 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a chiunque, quando il Comune, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 18 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;

b) introdurre armi, cani o altri animali;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;

m) accedere con veicoli o mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

Art. 19 - RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

CAPOV PIANI CIMITERIALI

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio comunale adoterà il Piano regolatore cimiteriale, nel quale saranno recepite le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Il piano sarà sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.U.S.L.
2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) dell'eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno verificare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela, o per le quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
2. Il Comune è tenuto a revisionare almeno ogni dieci anni il Piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 21 - INDIVIDUAZIONE DI SPAZI

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare:
 - a) a campi di inumazione comune e privati;
 - b) a campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) a tumulazioni individuali (loculi);
 - d) a cellette ossario;
 - e) a ossario comune;
 - f) a cinerario comune;
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

CAPOVI INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

Art. 23 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate in aree date in concessione.

Art. 24 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, realizzate in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale.

Art. 25 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI

1. Le inumazioni e le tumulazioni, saranno effettuate così come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Responsabile del Servizio Sanitario, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni. In quest' ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui devono svolgersi le operazioni; l'accordo deve risultare in calce alla richiesta.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Comune, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura della eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 1 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

Art. 26 - EPIGRAFI

1. Sulle sepolture private, sia a sistema di inumazione che di tumulazione, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, cognome e le date di nascita e di morte.
5. L'installazione delle lapidi o dei manufatti di cui al 1 comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

Art. 27 - COLLOCAZIONE IN UNICO TUMULO

1. E' consentita la collocazione di salme o di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, o viceversa, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito depositare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche o urne cinerarie, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione degli uffici comunali.

Art. 28 - SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE - ONERI

1. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti e nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio.

2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le esumazioni ed estumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

Art. 30 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie nei campi comuni sono regolate dal Sindaco con ordinanza.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sono collocati, a cura del custode del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, deve inoltre essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo; non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene rinviata.
4. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale, il quale ripete la medesima procedura, che si conclude dando esecuzione alla esumazione anche in assenza di familiari, e disponendo il deposito dei resti mortali nell'ossario comune.

Art. 31 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Non si effettuano esumazioni straordinarie per il trasferimento del feretro sia in altra sede che all'interno del cimitero stesso.

Art. 32 - VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria o straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale che reca l'elenco degli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dai familiari presenti, con effetto anche di ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 33 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dovranno essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali assicura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

Art. 34 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie si effettuano:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, in qualunque momento, per il trasferimento del feretro ad altra sede;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni si eseguono nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90, osservando le procedure di cui al presente capo per quanto applicabili.

Art. 35 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - ONERI

1. Sono eseguite gratuitamente le esumazioni ordinarie eseguite nei campi comuni.

Art. 36 – TRANSLAZIONI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Al fine di favorire le ricongiunzioni familiari sono permesse le traslazioni di salme di resti mortali o di ceneri al fine del ricongiungimento di parenti entro il primo grado di parentela. In tal caso, secondo le disponibilità delle infrastrutture cimiteriali, verrà rilasciata una unica concessione per l'attribuzione di un loculo doppio.

CAPO VIII CREMAZIONE

Art. 37 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 38 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a

tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 39 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada)

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 40 AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 41 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 42 CREMAZIONE DOPO 10 ANNI PER LE SALME INUMATE O DOPO 20 ANNI PER LE SALME TUMULATE

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale

attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPOIX CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 43 - COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati ed enti, nelle aree previste e nei limiti prescritti dal Piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni, nonché le norme in materia di concessione, di cui al successivo CAPO XI.

Art. 44 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, previo parere conforme della commissione edilizia e del responsabile della A.U.S.L.

2. Il Comune, nell'atto di approvazione del progetto, definisce il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. La Giunta comunale approva lo schema-tipo del contratto da stipulare con il concessionario della costruzione di sepolture private, disciplinando le clausole e condizioni prescritte per il rilascio della concessione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

CAPOX LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 45 - OPERE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono munirsi di idoneo titolo autorizzativo, per il cui rilascio trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi in vigore.

2. L'atto autorizzativo può essere rilasciato solo a privati, associazioni senza fini di lucro, e comunità aventi sede nel Comune, i quali possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

3. E' escluso il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

Art. 46 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito dei materiali - elevazione di armature, ecc.), trova applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione delle disposizioni e tariffe previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. La superficie occupata deve essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 47 - MATERIALI DI SCAVO

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente ufficio comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 48 - ORARI DI LAVORO

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri devono osservare gli orari di lavoro fissati dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 49- OPERE PRIVATE: VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'ufficio comunale preposto al servizio ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri, fermo restando l'obbligo per gli interessati di presentare tutte le certificazioni e attestazioni prescritte per l'accertamento di conformità delle opere alle leggi e regolamenti.

C A P O X I C O N C E S S I O N I

Art. 50 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 20, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe vigenti.

4. Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali previste dal D.P.R. n. 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.

5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del personale incaricato, preposto al servizio di polizia mortuaria.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto scritto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 51 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/'90.

2. La durata è fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, con possibilità di proroghe quinquennali soltanto nei casi di accertata mancata mineralizzazione della salma, senza alcun onere per il concessionario.
- in 15 anni per le sepolture in aree in concessione.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione vigente alla data del rinnovo.

4. Il pagamento del canone può avvenire in unica soluzione al momento della richiesta per l'intero importo del canone di concessione;

5. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Art. 52 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 50, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

2. I soli concessionari residenti nel Comune di Montelabbate, in deroga al comma precedente, possono cedere il proprio diritto di sepoltura a parenti che dalle scritture anagrafiche risultino nel proprio stato di famiglia.

3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, all'interno di file aventi lo stesso canone di concessione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione può essere richiesta, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, nei seguenti casi:

- A favore del richiedente di età superiore a sessantacinque anni qualora nel cimitero vi siano a disposizione oltre 70 (settanta) loculi;
- al coniuge supersite del defunto di cui all'art. 14.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 50, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

8. Previa segnalazione del Responsabile del servizio, il Sindaco con propria ordinanza può derogare in senso restrittivo ai criteri ordinari di assegnazione dei manufatti, qualora i siti disponibili siano inferiori a 70.

Art. 53 - MODALITA' DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private costruite dai concessionari è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, e si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. A tal fine, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto d'uso si intende implicitamente acquisito all'atto della concessione in capo al fondatore.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea collaterale e per gli affini, la sepoltura deve risultare autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 15/68.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta dei fondatori, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, previa acquisizione di apposita dichiarazione, resa ed autenticata ai sensi della L. 15/68.
6. Il personale incaricato assegnato al servizio di polizia mortuaria è tenuto, preliminarmente al rilascio del nulla osta, a verificare la sussistenza del diritto d'uso delle sepolture.
7. Sono tassativamente escluse dalla tumulazione nel sepolcro le salme di persone non legate al concessionario dai vincoli citati nei commi precedenti.
8. Con il rilascio della concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile a qualunque titolo: ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare del titolo rilasciato nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 54 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui al comma precedente, il Comune, previa diffida, dispone l'esecuzione delle opere necessarie, addebitandone le spese all'inadempiente.

Art. 55 - DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta in forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.1.68, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, oppure per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura; in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali i quali devono espressamente accettare la rinuncia; in caso di mancata accettazione la rinuncia è priva di efficacia.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, archivi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 56 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE O PARI, PER TIPOLOGIA, A 36.160 GIORNI

1. Il comune od il gestore del cimitero ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso a titolo di risarcimento di una somma che si determina dall'applicazione della seguente formula:

$$T \times \frac{m}{2 \times "N"}$$

dove T indica la tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, N il numero di anni della concessione ed "m" ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, nè essere oggetto di permuta o altro.

Art. 57 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il comune od il gestore ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da feretri, urne cinerarie o resti mortali.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 58 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 43, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in base ai criteri determinati con delibera di Giunta.

3. Il Comune ha l'obbligo di concedere un equo indennizzo delle opere costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi previsti la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso per il tempo residuo spettante di una equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 60 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 53, penultimo comma;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
2. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a),b) e c) di cui al precedente 2 comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è effettuata dal Comune in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 61 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato in cui si trovano, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune medesimo.

Art. 62 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 63 – DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è mensile, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

5. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Art. 63 bis – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA

1. Il comune fornisce gratuitamente un loculo o un area per inumazione, in base alla propria disponibilità, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa e' dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc....) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc..., s'intende abbia titolo per farlo ed agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere ove possibile fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

Art. 65 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima del 27.04.2000, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione il regime indicato nell'atto di concessione.

2. Il diritto di sepoltura puo' essere ceduto, su richiesta del concessionario, a parenti entro il secondo grado di parentela ed affini entro il secondo grado di affinita' solo ed esclusivamente per le concessioni di loculi ed ossari rilasciate prima della data del 27.04.2000.

Art. 66 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti materia.

Art. 67 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Le disposizioni del presente regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le medesime devono intendersi automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del regolamento.

Art. 68 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 69 - SANZIONI

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 70 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/8/90, n. 241, responsabile del procedimento e del provvedimento finale, compresa la sottoscrizione degli atti di concessione, è il responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 71 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 10 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio della relativa delibera di approvazione.